

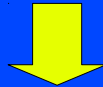


PRIVACY

Oggi il termine “privacy” non indica più soltanto il diritto di *essere lasciati in pace* o di proteggere la propria sfera privata, ma anche il **diritto di controllare l’uso e la circolazione dei propri dati personali.**

PRIVACY E GIORNALISMO

DIR. INFORMAZIONE – DIR. ALLA PRIVACY
FONTI NORMATIVE



NORME COSTITUZIONALI

CODICE DELLA PRIVACY

ALTRE LEGGI E CODICI

CODICI DEONTOLOGICI

CARTE ETICHE

Avv. Giorgio Battaglini

PRIVACY E GIORNALISMO

NORME COSTITUZIONALI

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia come singolo sia nelle formazioni sociali **ove si svolge la sua personalità (...)**

- **Art. 14.** Il domicilio è inviolabile (...)
- **Art. 15.** La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. (...)
- **Art. 16.** Libertà di circolazione e soggiorno

Art. 21. Tutti hanno **diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero** con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

IL D.LGS 196/2003

LA RATIO DELLA NUOVA LEGISLAZIONE

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, entrato in vigore il 1° gennaio 2004, ha raccolto in un unico provvedimento legislativo, il “Codice” sulla Privacy, tutte le preesistenti norme in materia, apportando numerose integrazioni e modificazioni, anche per assicurare una migliore e più chiara applicazione della normativa.

Il nuovo Codice non modifica in modo sostanziale la disciplina anteriore, introducendo, tuttavia, elementi di chiarezza e semplificazione.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

Il Codice è diviso in tre parti:

- **la prima (artt. 1-45)** dedicata alle disposizioni generali,
- **la seconda (artt. 46- 140)** è la parte dedicata a specifici settori: informazione giuridica, dati sui comportamenti debitori, la disciplina degli organismi sanitari e dei controlli sui lavoratori,
- **la terza (artt. 141-186)** affronta le sanzioni amministrative, penali e le disposizioni relative all'Ufficio del Garante.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

Contiene, inoltre:

Allegato A - “*CODICI DEONTOLOGICI*”:

Codici di Deontologia e di buona condotta / trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'*attività giornalistica* (**allegato A1**), per *scopi storici* (allegato A2) e per *scopi statistici* (allegato A3), etc.

Allegato B - “*MISURE MINIME DI SICUREZZA*”:

Disciplinare tecnico / modalità operative di attuazione delle misure minime di sicurezza.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

Art. 1 Diritto alla protezione dei dati personali

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

Art. 2 Finalità

1. **Il presente testo unico**, di seguito denominato “codice”, **garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.**
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l’adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) **“trattamento”**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

Art. 4 Definizioni (segue)

Operazioni di trattamento dei dati personali:

raccolta dei dati

registrazione

organizzazione

conservazione

elaborazione

blocco

modificazione

selezione, estrazione, raffronto

utilizzo

interconnessione

comunicazione

diffusione

cancellazione

distruzione

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

Art. 4 Definizioni (segue)

b) **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

SONO QUINDI DATI PERSONALI:

- Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, C.F., partita IVA, dati bancari
- Informazioni circa la composizione del nucleo familiare, la professione esercitata da un determinato soggetto, sia fisico che giuridico, la sua formazione
- Fotografie, radiografie, video, suoni, impronte
- Informazioni relative al profilo creditizio, alla retribuzione
- Informazioni relative alla salute di un soggetto, alla vita sessuale
- Partecipazione ad associazioni di categoria, a partiti, trattenute sindacali, cartelle cliniche, rilevazioni di presenze, curricula

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

Art. 4 Definizioni (segue)

- c) **“dati identificativi”**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) **“dati sensibili”**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (**cd. dati supersensibili**);
- e) **“dati giudiziari”**, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti ... in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato .. ;
- n) **“dato anonimo”**, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

PRIVACY E GIORNALISMO

DATO PERSONALE

QUALUNQUE INFORMAZIONE RELATIVA A PERSONA FISICA ... IDENTIFICATA O IDENTIFICABILE, ANCHE INDIRECTAMENTE, MEDIANTE RIFERIMENTO A QUALSIASI ALTRA INFORMAZIONE ...

DATI IDENTIFICATIVI

CHE PERMETTONO
L'IDENTIFICAZIONE
DIRETTA
DELL'INTERESSATO

DATI SENSIBILI

DATI SANITARI

I DATI IDONEI A
RIVELARE LO STATO DI
SALUTE E LA VITA
SESSUALE

ALTRI DATI SENSIBILI

IDONEI A RIVELARE
L'ORIGINE RAZZIALE
ETNICA, CONVINZIONI
RELIGIOSE,
FILOSOFICHE, OPINIONI
POLITICHE, ADESIONE A
PARTITI, SINDACATI

DATI GIUDIZIARI

IDONEI A RIVELARE
L'ESISTENZA DI
PROVVEDIMENTI PENALI
O LA QUALITA' DI
INDAGATO
(ART.4 C.1 LETT. E)

PRIVACY E GIORNALISMO

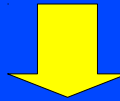
CODICE DELLA PRIVACY

Art. 4 Definizioni (segue)

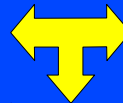
- l) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY



**IN AMBITO
GIORNALISTICO
(PARTE II TITOLO XII)**



**TUTTI
I DATI**

**DATI
SENSIBILI**

**DATI
GIUDIZIARI**

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

CODICE PRIVACY - TITOLO XII GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

Art. 137 - Disposizioni applicabili

Art. 138 - Segreto professionale

Art. 139 - Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

ART.136. LE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AMBITO GIORNALISTICO SI APPLICANO SOLO AL TRATTAMENTO EFFETTUATO DA:

- GIORNALISTI PROFESSIONISTI,
- PUBBLICISTI,
- PRATICANTI
- OCCASIONALI

CHE SVOLGONO ATTIVITA' FINALIZZATA ESCLUSIVAMENTE ALLA PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE, ANCHE OCCASIONALE, DI ARTICOLI, SAGGI E ALTRE MANIFESTAZIONI DEL PENSIERO ANCHE NELL' ESPRESSIONE ARTISTICA.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

ART.137. AI GIORNALISTI NON SI APPLICANO LE NORME:

- OBBLIGO AUTORIZZAZIONE DEL GARANTE PER TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
- OBBLIGO AUTORIZZAZIONE DI LEGGE O GARANTE PER TRATTAMENTO DATI GIUDIZIARI;
- OBBLIGHI PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
- OBBLIGO DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI.

MA

IN CASO DI DIFFUSIONE O DI COMUNICAZIONE RESTANO FERMI I LIMITI DEL DIRITTO DI CRONACA E IN PARTICOLARE, QUELLO DELL'ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE RIGUARDO A FATTI DI INTERESSE PUBBLICO.

POSSONO ESSERE TRATTATI I DATI PERSONALI RELATIVI A CIRCOSTANZE O FATTI RESI NOTI DIRETTAMENTE DAGLI INTERESSATI O ATTRAVERSO LORO COMPORTAMENTI IN PUBBLICO.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

ART. 138. SEGRETO PROFESSIONALE

IN CASO DI RICHIESTA DELL'INTERESSATO DI CONOSCERE L'ORIGINE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, LETTERA A), RESTANO FERME LE NORME SUL SEGRETO PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI GIORNALISTA, LIMITATAMENTE ALLA FONTE DELLA NOTIZIA.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DELLA PRIVACY

**Art. 139. RICHIAMO AL CODICE DI DEONTOLOGIA
RELATIVO AD ATTIVITÀ GIORNALISTICHE ALLEGATO AL
CODICE DELLA PRIVACY**

PRIVACY E GIORNALISMO

ALTRE LEGGI E CODICI - (1/3)



- **LEGGE 22 MAGGIO 1978 N. 194 (ART. 5):** Rispetto della dignità e della riservatezza della donna che si rivolge a strutture sanitarie per problematiche relative alla **interruzione della gravidanza**;
- **LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833** istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (ART. 1): Tutela della **riservatezza del malato**;
- **LEGGE 20 FEBBRAIO 1958 N. 75 (ART.7)** Divieto alle autorità sanitarie di qualsiasi forma di registrazione di **donne dedite al meretricio**;
- **LEGGE 13 MAGGIO 1978 N. 180 (ART. 1):** Protezione della dignità dei **soggetti sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori**;
- **LEGGE 5 GIUGNO 1990 N. 135 (ART. 5):** Obbligo degli operatori sanitari di garantire la riservatezza dei **malati di AIDS**;

PRIVACY E GIORNALISMO

ALTRE LEGGI E CODICI - (2/3)



- **D.P.R. N. 309 DEL 1990 (ART.120):** Obbligo degli operatori sanitari di garantire la riservatezza, **su richiesta, ai tossicodipendenti;**
- **LEGGE 1 APRILE 1999 N. 91 (ART. 18):** Obbligo del personale impegnato **in attività di prelievo e trapianto** di garantire la riservatezza dei dati **del donatore e del ricevente;**
- **LEGGE 25 FEBBRAIO 1992 N. 210 (ART.3):** Obbligo di tutelare la riservatezza della **persona danneggiata da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;**
- **D.LGV. 22 GIUGNO 1999 N. 230 (ART.1):** assicura ai **detenuti ed internati in istituti penitenziari** gli stessi livelli di protezione, prestazioni sanitarie e informazione garantite ai cittadini in stato di libertà;
- **D.LGV. N. 502 DEL 1992 - D.LGV. N. 266 DEL 1993 - D.LGV. N.626 DEL 1994** che prevedono la **potestà ispettiva delle autorità sanitarie:** Doveri di cautela, a tutela della **riservatezza dei terzi e degli ispezionandi.**

PRIVACY E GIORNALISMO

ALTRE LEGGI E CODICI - (3/3)



ART. 622 C.P.: RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE

(DA NON CONFONDERSI CON L'ART. 326 C.P. RIVELAZIONE SEGRETI D'UFFICIO OVE SI TUTELA LA P.A.)

ART. 734 BIS C.P.: DIVULGAZIONE DELLE GENERALITA' O DELL'IMMAGINE DELLA PERSONA OFFESA DA ATTI DI VIOLENZA SESSUALE

ART.114 C.P.P. : DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DI ATTI E DI IMMAGINI (COPERTI DAL SEGRETO)

ART.13 C.P.P. MINORI: DIVIETO DI PUBBLICAZIONE E DI DIVULGAZIONE

ART. 50 COD. PRIVACY: NOTIZIE O IMMAGINI RELATIVE AI MINORI

ART. 52 COD. PRIVACY: DATI IDENTIFICATIVI DEGLI INTERESSATI

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 1 enuncia i principi generali

Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

La professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure.

Il trattamento dei dati attuato nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenzia nettamente da quello effettuato da altri soggetti.

Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dalla legge .

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 2 tratta della cd. Informativa semplificata e della tutela degli archivi personali dei giornalisti

Il giornalista che raccoglie notizie rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta (CD. INFORMATIVA SEMPLIFICATA), salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite.

Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, **sono tutelati, per quanto concerne le fonti** delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 3 (Tutela del domicilio)

prevede che **la tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione**, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

L'Art. 4 (Rettifica)

ribadisce che il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 5 (Diritto all'informazione e dati personali)

sottolinea che **il giornalista nel raccogliere dati personali sensibili e supersensibili** (cioè idonei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale), **garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.**

Stabilisce altresì che **in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è comunque fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.**

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 6 (Essenzialità dell'informazione)

stabilisce che **non viola la privacy la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.**

Precisa altresì che **la privacy delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.**

Si ribadisce comunque che **i commenti e le opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione** nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti dall'art.21.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 7 (Tutela del minore)

stabilisce che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca e che il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca (anche fatti che non siano specificamente reati), né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

Qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 8 (Tutela della dignità delle persone) stabilisce che

- il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in **fatti di cronaca lesive della dignità della persona**, né si sofferma su **dettagli di violenza**, **salva l'essenzialità dell'informazione** e nel caso in cui ravvisi la **rilevanza sociale della notizia o dell'immagine**;
- il giornalista non riprende né produce immagini e foto di **persone di stato di detenzione senza il consenso dell'interessato salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia**, né presenta **persone con ferri o manette ai polsi**, **salvo** che ciò sia necessario **per segnalare abusi**.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 9 (Tutela del diritto alla non discriminazione) rammenta che

il giornalista, nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, è tenuto a rispettare il **diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.**

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 10 (Tutela della dignità delle persone malate) stabilisce che

il giornalista, nel far riferimento allo **stato di salute** di una determinata persona, identificata o identificabile, **specie nei casi di malattie gravi o terminali**, è tenuto a **rispettarne la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale e non pubblica dati analitici** di interesse strettamente clinico.

Qualora la persona rivesta una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, è ammessa la pubblicazione nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 11 (Tutela della sfera sessuale della persona) impone al giornalista

di astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

Anche in tal caso, **qualora la persona rivesta una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica**, è ammessa la pubblicazione nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel **rispetto della dignità della persona**.

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

L'Art. 12 (Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali) stabilisce che

non si applica al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996 (ora art.27 Codice Privacy) che prevede una la necessità di una espressa disposizione di legge o di un provvedimento del Garante.

Il trattamento di dati personali idonei a rilevare provvedimenti che comportano l'iscrizione nel casellario giudiziale è ammesso, nell'esercizio del diritto di cronaca, per garantire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti (limiti di cui all'art.5).

PRIVACY E GIORNALISMO

CODICE DEONTOLOGICO

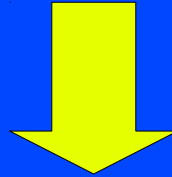
L'Art. 13 (Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari) prevede che

le norme del Codice deontologico si applicano ai giornalisti **professionisti, pubblicisti e praticanti** e a **chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica**.

Le sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine dei Giornalisti si applicano, invece, solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

PRIVACY E GIORNALISMO

CARTE ETICHE



CONTENENTI INDICAZIONI SULLA TUTELA PRIVACY

- CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA 1993
- CARTA DI TREVISO 2006
- CARTA DI PERUGIA “INFORMAZIONE E MALATTIA” 1995
- CARTA DI TORINO (INFORMAZIONE SANITARIA) 2001
- CARTA DI ROMA (INFORMAZIONE E IMMIGRAZIONE) 2008

PRIVACY E GIORNALISMO

SI CONSIGLIA VIVAMENTE LA LETTURA DEL
PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY

**CHIARIMENTI IN RISPOSTA
AI QUESITI DELL'O.D.G.
6 MAGGIO 2004**

RINVENIBILE SUL SITO DELL'ORDINE

ALCUNI ESEMPI CONCRETI

PRIVACY E GIORNALISMO

Secondo quanto previsto dal citato art. 11, **QUANDO LA PERSONA RIVESTE UNA POSIZIONE DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE O PUBBLICA, È DA RITENERSI AMMISSIBILE LA PUBBLICAZIONE, RISPETTANDO COMUNQUE IL PRINCIPIO DELL'ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE E LA DIGNITÀ DELLA PERSONA.**

Bisogna però evitare di riportare particolari specifici e non essenziali rispetto alla notizia.

ESSENZIALITA' INFORMAZIONE

NO - NOME DELL'EX CONVIVENTE DI UNA VITTIMA DI DELITTO

NO - NUMERI DELLE TARGHE AUTO PARCHEGGIATE IN DIVIETO

SI - DATI REDDITO IMPRENDITORE DIFFUSI DA UN QUOTIDIANO SECONDO QUANTO PUBBLICATO DALLA AMMIN. FINANZIARIA

LEALTA' DELLA RACCOLTA E CORRETTEZZA

NO - FUORI ONDA DI STRISCIA LA NOTIZIA
MESSA IN ONDA DI BRANI DI UNA CONVERSAZIONE DELL'ON.
FRATTINI CON UN ALTRO POLITICO, REGISTRATI MENTRE ERA
IN ATTESA DI RILASCIARE UN'INTERVISTA TELEVISIVA,
DURANTE LA QUALE AVEVA DEFINITO "CIALTRONI" ALCUNI
ESPONENTI DEL CCD E AVEVA AGGIUNTO: "QUELLI SONO
PRONTI A TRADIRE".(LUGLIO 1998) .

TUTELA DEI MINORI

NO - DATI DEL FRATELLO DI SAMUELE ASSASSINATO A COGNE

NO - PARTECIPAZIONE DI UN MINORE AD UNA TRASMISSIONE DI RAI 2 OVE E' STATO CHIAMATO AD ESPRIMERSI SULLA VITA SENTIMENTALE DELLA MADRE SEPARATA (PUR ESSENDOCI IL CONSENSO GENITORI)

NO - MINORE VITTIMA MOLESTIE SESSUALI DA PARTE DEI RAPITORI

NO - INDICARE LO STATO DI ADOZIONE ED L'ETNIA DI MINORE FUGGITA DI CASA (SENZA CONSENSO GENITORI)

SI - RIPORTARE NOTIZIA POSITIVA RELATIVA A MINORE (SUCCESSO SPORTIVO)

PRIVACY E GIORNALISMO

DATI SENSIBILI E SU VITA SESSUALE

NO - CASO OMICIDIO STUDENTESSA DI GRAVINA OVE VENNERO RIPORTATI DATI SANITARI, VICENDE INTIME, CORRISPONDENZA PERSONALE, CONVINZIONI RELIGIOSE

NO - QUOTIDIANO LOCALE CHE RIPORTO' NOTIZIA DI UNA CONDANNA PER INGIURIA DELLA EX-FIDANZATA: "PUTTANA MI HAI TRASMESSO L'AIDS"

NO - DONNA AFFETTA DA MORBO DI JAKOB (LEI ALL'OSCURO)

NO - NOTIZIE E FOTO DI INCONTRI SESSUALI DI UN PROF. CON PROPRIE STUDENTESSE POTENZIALMENTE RICONOSCIBILI.

SI - INCHIESTA SU ANORESSIA CON CONSENSO CONSAPEVOLE E RESA IRRICONOSCIBILE MINORE PRESENTE

PRIVACY E GIORNALISMO

DATI GIUDIZIARI

NO - RENDERE DIRETTAM. IDENTIFICABILI VITTIME DI FURTI

NO – RENDERE IDENTIFICABILE VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE

NO - RIPORTARE FATTI (NEGATIVI) MOLTO RISALENTI NEL TEMPO SE NON ESSENZIALI PER LA NOTIZIA (CD. DIRITTO ALL'OBLIO)

SI - NOTIZIE COMPLETE, ESATTE, AGGIORNATE, INDICANDO LA FASE IN CUI SI TROVA IL PROCEDIMENTO PER RISPETTARE IL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE :-/



Avv. Giorgio Battaglini

Venezia Mestre, Via Carducci 64

www.studiobattaglini.eu